

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore Statale
"L. da Vinci - P. De Giorgio" -- Lanciano

Istituto Tecnico settore Tecnologico
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Istituto Professionale



C.F. 90030110697 * C.M. CHIS01100A * E-mail-pec chis01100a@pec.istruzione.it * E-mail chis01100a@istruzione.it * Internet www.itislanciano.it
sede "DA VINCI": Indirizzo Via G. Rosato, 5 - 66034 Lanciano (Chieti) * Telefono 0872-4.25.56 * Fax 0872-70.29.34
sede "DE GIORGIO": Indirizzo Via A. Barrella, 1 - 66034 Lanciano (Chieti) * Telefono 0872-71.34.34 * Fax 0872-71.27.59

Regolamento d'Istituto

Adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23 novembre 2015
(Verbale n. 4 a.s. 2015/16)

1. Introduzione
2. Svolgimento delle lezioni
3. Il comportamento
4. Assenze, ritardi, uscite anticipate
5. Partecipazione democratica alla vita della scuola
6. Uso pomeridiano dei locali dell'istituto per attività parascolastiche
7. Affissione di comunicazioni e manifesti
8. Viaggi di istruzione, scambi culturali, visite aziendali
9. Attività di educazione fisica
10. Uso dei distributori automatici di merendine e del bar
11. Servizi di segreteria
12. Uso dei laboratori e della biblioteca multimediale
13. Laboratorio "Studenti"
14. Promozione della salute
15. Disposizioni in merito alla sicurezza
16. Uso del piazzale e delle zone circostanti l'istituto
17. Disciplina
18. Durata, pubblicità, modifiche, esatta interpretazione del presente Regolamento.

Allegato n. 1 - Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Allegato n. 2 - Scheda di valutazione

Allegato n. 3 - Patto educativo di corresponsabilità

Allegato n. 4 - Regolamentazione degli spazi esterni e del parcheggio.

- 1 - Introduzione

1. Principio generale. Il presente Regolamento è stato stilato allo scopo di organizzare in modo ordinato ed efficiente la vita di quanti studiano e lavorano all'interno della scuola. Si auspica che l'osservanza dei principi e delle norme in esso contenute contribuisca a creare quel clima di serenità, di collaborazione e di rispetto reciproco che è condizione indispensabile perchè si realizzi un effettivo processo educativo.

2. Riferimenti normativi. Le norme del presente Regolamento sono state formulate nel pieno rispetto delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato riguardanti questioni scolastiche; in particolare si è fatto riferimento:

- al Decreto Legislativo n. 297/94 recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- ai Decreti del Presidente della Repubblica n. 249/98, recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", e n. 235/07, recante modifiche ed integrazioni al precedente decreto. Lo "Statuto delle studentesse e degli studenti", così come le successive modifiche e integrazioni, per l'importanza che rivestono, sono riportati integralmente nell'allegato n. 1;
- al DPR n. 275/99 recante norme in materie di autonomia delle istituzioni scolastiche.
- al DPR n. 122/2009 "Regolamento di valutazione".

- 2 - Svolgimento delle lezioni

1. Ingresso. L'accesso ai locali della scuola è consentito agli studenti a partire dalle ore 08:00. L'accesso deve avvenire solo dall'ingresso principale della scuola, non è consentito utilizzare altri ingressi. Fino all'orario del termine delle lezioni non è consentito agli studenti uscire dall'edificio scolastico se non specificatamente autorizzati; è possibile uscire solo durante l'intervallo nei limiti definiti dal successivo punto 2. "Pausa didattica quotidiana".

2. Pausa didattica quotidiana. La pausa didattica quotidiana ha la durata di 10 minuti. Durante tale periodo gli studenti possono utilizzare gli spazi interni alla scuola, il cortile esistente tra l'edificio scolastico principale e la palestra (per la sede "Da Vinci"), recarsi nel bagno più vicino all'aula di provenienza o presso il bar o i distributori automatici di merendine e bevande. Nella pausa didattica quotidiana la vigilanza in aula è affidata ai docenti della 3^a ora; il personale ausiliario vigilerà negli spazi comuni.

3. Cambi di aula. I cambi di aula devono effettuarsi nel più breve tempo possibile, nel massimo ordine e silenziosamente per non disturbare le classi che continuano a svolgere attività didattica. Nel cambio di aula gli studenti portano con sé gli oggetti personali, di cui sono sempre e comunque responsabili in ogni momento dell'attività didattica, nonché nelle pause ricreative. La classe deve effettuare il cambio di aula in modo collettivo; gli alunni della classe non devono attardarsi durante il percorso per nessun motivo; un ritardo evidente da parte di uno o più alunni verrà annotato sul registro di classe a cura del docente. Nel caso in cui il cambio di aula avvenga alla fine della terza ora, si raccomanda di spostarsi nella nuova aula solo alla conclusione della pausa didattica quotidiana.

4. Uscita. Al suono scaglionato della campana dell'ultima ora, sotto la vigilanza degli insegnanti, gli alunni lasciano le aule e compostamente si avviano verso l'uscita della scuola. Le aule devono essere lasciate dalle classi nelle migliori condizioni possibili, ovvero ordinate e pulite; il personale ausiliario avrà cura di controllare e segnalare alla Dirigenza eventuali casi di inosservanza di questa regola. Possono essere utilizzate anche le uscite di emergenza, tranne quelle che si trovano in fondo ai corridoi di sinistra del primo e del secondo piano (sede "Da Vinci") le quali, per motivi di sicurezza, non devono mai essere utilizzate se non in casi di effettiva emergenza.

5. Il Registro di classe. Il Registro di classe (in formato cartaceo), con tutti gli allegati che vi sono inseriti, è un documento giuridico di estrema importanza per la scuola. Il registro di classe viene prelevato dal docente della prima ora presso la Sala Docenti e da questi viene portato in classe. Durante i cambi di aula un alunno, rappresentante di classe, provvede a portarlo con sé e lo consegna al docente dell'ora successiva. Il docente dell'ultima ora di lezione riporta il registro presso la Sala Docenti. Se il Registro di classe dovesse essere irreperibile, ciò deve essere immediatamente comunicato alla Dirigenza a cura del docente o di qualunque altro componente del personale scolastico che rileva il fatto. E' assolutamente vietato a chiunque occultare, danneggiare, abradere o manomettere il Registro di classe e i suoi allegati. Le eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie devono sempre lasciare intendere l'informazione iniziale. In caso di violazione della norma saranno applicate sanzioni disciplinari come disposto nell'art. 18 del presente regolamento. La gestione di dispositivi elettronici utilizzati dai docenti per l'utilizzo del registro elettronico viene normata con appositi documenti integrativi.

6. Lo svolgimento delle lezioni. Le lezioni devono sempre svolgersi in un clima di rispetto e serena collaborazione didattica tra l'insegnante e gli studenti al fine di creare il clima adatto alla crescita personale e sociale di tutti i soggetti impegnati nel processo educativo. L'organizzazione delle attività didattiche e la scelta dei contenuti di ciascuna materia sono di pertinenza dell'insegnante che agisce sempre di concerto con gli organi collegiali competenti. Le lezioni vengono improntate ad uno stile democratico, aperto alle sollecitazioni e ai contributi di tutti. Gli alunni sono tenuti ad una partecipazione attenta e responsabile.

7. La sorveglianza. I docenti di turno sono responsabili della sorveglianza degli studenti nell'ambiente in cui si svolge la lezione, nei limiti riconosciuti dalla legge. Ai collaboratori scolastici spetta la sorveglianza in tutti gli altri spazi dell'Istituto. Essi, inoltre, avranno cura di avvertire sollecitamente il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori di ogni fatto che possa turbare il regolare svolgimento delle lezioni, ovvero di ogni infrazione al presente Regolamento. Tutto il personale docente e non docente è tenuto a rispettare rigorosamente l'orario di presenza e di sorveglianza nell'edificio scolastico, come da contratto e sulla base dei turni di servizio.

Durante le ore di lezione non è consentito l'accesso agli spazi della scuola da parte di persone estranee all'Istituto. Gli allievi devono utilizzare esclusivamente gli ambienti di competenza della propria classe, salvo nei casi di preventivo permesso rilasciato dal Dirigente Scolastico, dai Collaboratori del Dirigente o dai docenti. Gli studenti che risultano assenti dalle lezioni non possono soffermarsi negli spazi dell'Istituto. I collaboratori scolastici vigileranno sull'ingresso di persone estranee alla scuola, alle quali può essere consentito l'accesso agli uffici nelle ore di apertura al pubblico, mentre è precluso l'accesso nei corridoi, nelle aule e in ogni altro ambiente destinato alle attività didattiche.

8. Permessi di uscita dall'aula durante le lezioni. Durante lo svolgimento delle lezioni è possibile uscire dall'aula per usufruire dei servizi igienici tramite richiesta all'insegnante che decide sulla concessione del permesso. Può uscire dalla classe un solo alunno per volta. Le uscite dall'aula non sono consentite di norma a partire da 5' prima della fine di un'ora di lezione fino a 5' dopo l'inizio dell'ora successiva, questo per non arrecare disturbo alle classi che devono effettuare i cambi di aula. L'uscita dall'aula non può durare di norma più di 10'.

9. Uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici. Durante lo svolgimento delle attività didattiche non è consentito l'utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici, se non per scopi didattici e su esplicita autorizzazione del docente. A tale proposito il presente regolamento fa proprio quanto specificato dalla circolare ministeriale prot. n. 30 del 15 marzo 2007. In caso di uso scorretto i docenti possono ritirare temporaneamente il cellulare (o altri dispositivi elettronici) e consegnarlo alla Dirigenza; l'apparecchio sarà restituito allo studente al termine delle lezioni oppure, se ritenuto opportuno e nel caso di studenti minorenni, potrà essere restituito a uno dei genitori che verrà appositamente convocato. Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di par-

ticolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di apprendimento/insegnamento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente alla esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

10. L'ora alternativa a quella di Religione. La scuola deve assicurare agli alunni interessati l'insegnamento dell'ora alternativa alla Religione cattolica al fine di non determinare alcuna forma di discriminazione (nota n° 26482 del 07/3/2011). Gli organi competenti stabiliranno in tempo utile le attività proposte in alternativa all'ora di religione.

11. La valutazione del profitto. Il fine della valutazione del profitto scolastico è quello di aiutare lo studente a migliorare il suo rendimento scolastico e a fargli acquisire consapevoli parametri di autovalutazione. Le modalità di valutazione del profitto scolastico sono stabilite dall'insegnante sempre di concerto con gli organi collegiali competenti. Per la totalità delle prove scritte, orali e pratiche, i criteri di valutazione e i relativi esiti vengono sempre comunicati allo studente interessato. Per le valutazioni intermedie e finali la attribuzione dei voti avverrà sulla base di quanto riportato nella "Scheda di valutazione" (vedere allegato n. 2), che specifica la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento.

12. Coordinatore e Vicecoordinatore del Consiglio di classe. Il Dirigente Scolastico nomina per ciascuna classe un Coordinatore ed eventuale Vicecoordinatore del Consiglio di classe.

I compiti del Coordinatore del Consiglio di classe sono:

- coordinare i lavori del Consiglio di classe, che presiede in assenza del Dirigente Scolastico;
- raccogliere tutta la documentazione inerente la programmazione di classe, coordinare gli interventi didattico-educativi e controllare l'andamento disciplinare degli allievi;
- curare i rapporti con le famiglie;
- verificare l'elenco dei testi in fase di adozione degli stessi;
- raccogliere i dati relativi alla valutazione del comportamento;
- controllare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni, segnalandoli tempestivamente ai genitori, alla Segreteria e al Dirigente Scolastico se gli stessi si ripetono con frequenza.

Il Vicecoordinatore, se nominato, cura la verbalizzazione delle sedute del C.d.C., per le quali svolge la funzione di Segretario, supporta il Coordinatore nell'espletamento dei suoi compiti, e lo sostituisce in caso di assenza.

- 3 - Il comportamento

1. Principio generale. La vita all'interno della scuola deve sempre svolgersi all'insegna della serenità perché solo in tale condizione di benessere può risultare efficace qualsiasi intervento educativo. Affinché ciò si realizzi occorre che il comportamento di tutti i componenti la comunità scolastica abbia come principio ispiratore il rispetto verso le persone che studiano e lavorano nella scuola, e verso le cose in essa contenute.

2. Il rispetto delle persone. Il comportamento di tutti i componenti della comunità scolastica deve essere sempre improntato al massimo rispetto, anche formale, nei confronti di chiunque. Ciascuno, quindi, deve avere verso gli altri lo stesso rispetto che giustamente pretende per la propria persona.

3. Il rispetto delle cose. L'edificio scolastico e tutti gli arredi in esso contenuti sono proprietà dello Stato, e quindi di tutti i cittadini. Pertanto è necessario che tali cose siano oggetto della massima cura da parte di chiunque, in modo da garantire agli altri il loro completo ed efficiente utilizzo. Questo stesso rispetto va esteso anche agli oggetti di proprietà altrui. In caso di danneggiamenti intenzionali, i responsabili, oltre a subire le sanzioni disciplinari relative, sono tenuti a risarcire il danno. E' cura degli allievi custodire gli effetti personali (denaro, calcolatrici, orologi, telefoni cellulari...). L'Istituto declina ogni responsabilità in merito a eventuali smarrimenti o asportazioni di cose o effetti personali degli allievi.

- 4 - Assenze, ritardi, uscite anticipate

1. Principio generale. In base a quanto previsto dal DPR n. 122/2009, per la validità dell'anno scolastico è necessaria la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Per quanto riguarda la quantificazione dell'orario annuale personalizzato e per la applicazione delle eventuali deroghe si rimanda alla consultazione di quanto riportato in merito nel POF. Ma, al di là della normativa di legge, è noto che la frequenza assidua delle lezioni migliora il processo di apprendimento, stimola la socializzazione e promuove l'arricchimento culturale reciproco. Sono da evitare, pertanto, le assenze, i ritardi e le richieste di uscita anticipata.

2. Giustificazioni. Le giustificazioni delle assenze e/o dei ritardi da parte delle famiglie potranno avvenire secondo una delle seguenti modalità:

1. utilizzando il portale "Argo – ScuolaNext";
2. utilizzando il "diario di Istituto";
3. utilizzando il libretto delle giustificazioni

Fino al 31 ottobre dell'anno scolastico corrente, e non oltre, si accetteranno le giustificazioni compilate utilizzando i vecchi libretti oppure, in mancanza di essi, compilate sui diari o sui quaderni degli alunni.

Le modalità di ritiro del libretto sono diverse a seconda che si tratti di studenti minorenni o maggiorenni.

- Gli studenti minorenni ritirano il libretto presso la segreteria didattica, alla presenza di un genitore che vi appone la propria firma di vidimazione; nel caso i genitori fossero impossibilitati a recarsi a scuola, il libretto viene ritirato dallo studente e firmato dal genitore a casa, con firma autenticata in una forma consentita dalla legge.
- Gli studenti maggiorenni ritirano il libretto presso la segreteria didattica e lo firmano personalmente.

3. Assenze individuali. Le assenze individuali vanno annotate e giustificate sul libretto delle giustificazioni a firma di un genitore (lo stesso che ha vidimato il libretto) se lo studente è minorenne, o dello stesso studente se maggiorenne. Il primo giorno di rientro a scuola, lo studente presenta tale giustificazione al professore della prima ora che vi appone la sua firma e annota l'avvenuta giustificazione sul Registro di classe. In caso di mancata giustificazione il professore annota l'evento sul Registro di classe. Qualora la mancata giustificazione dovesse perdurare per tre giorni scolastici (festività escluse), a partire dal giorno del rientro, l'assenza sarà considerata come non giustificata e come tale annotata sul registro di classe, fermo restando che il Coordinatore della classe avrà cura di comunicare alla famiglia tale situazione. Le assenze ingiustificate sono passibili di sanzione disciplinare come specificato nell'art. 18 di questo regolamento.

Dopo un periodo di assenza superiore a cinque giorni consecutivi, compresi i giorni festivi, e quindi dal 6° giorno di assenza in poi, per la riammissione alle lezioni gli studenti dovranno presentare, ol-

tre alla giustificazione di cui sopra, un certificato medico in carta libera che attesti che non sono affetti da malattie infettive. Si fa rilevare che tale certificato è richiesto per motivi di prevenzione sanitaria, indipendentemente dal fatto che lo studente sia stato o meno malato; per poter usufruire invece di eventuali deroghe rispetto al calcolo delle assenze è necessario presentare un certificato medico che attesti la malattia (oltre a specificare la assenza di malattie infettive in atto e quindi la possibilità del rientro a scuola).

Per un periodo di assenza, superiore a cinque giorni, che viene preventivamente motivato dalla famiglia attraverso un apposito modulo reso disponibile dalla scuola, al rientro a scuola, non sarà richiesto il certificato medico; queste assenze non saranno oggetto di deroghe, a meno che non si tratti di “gravi motivi di famiglia”; in tal caso vale quanto stabilito in merito dal Collegio dei Docenti.

4. Assenze collettive. Una assenza si definisce collettiva quando coinvolge contemporaneamente la maggior parte degli alunni di una classe o dell’istituto. Tutte le istanze che la società avanza per modificare comportamenti ritenuti lesivi dei diritti più ampi dei cittadini (pace, ambiente, sanità, diritto allo studio, equiparazione dei redditi, politica fiscale, solidarietà verso particolari categorie, anniversari, celebrazioni, ecc.) sono tutte degne del massimo rispetto e della più attenta considerazione, ma non possono e non devono interferire con il diritto primario di ogni studente che è quello di crescere nella serenità e nella continuità dell’insegnamento scolastico. Non si chiede che la classe studentesca si separi dal contesto sociale, al contrario si chiede che essa vi si inserisca con una corretta e matura partecipazione, che preveda una seria riflessione sugli eventi del mondo contemporaneo, nella convinzione che una conoscenza approfondita degli stessi possa avvenire soprattutto attraverso un dibattito culturale da svolgersi all’interno della classe e dell’istituto. Pertanto, sono condannabili le assenze collettive immotivate, non preparate, non preannunciate, pretestuose e comunque non finalizzate ad un obiettivo dichiarato. Esse, quindi, sono assimilate alle assenze ingiustificate. A fronte di reiterate e ingiustificabili assenze collettive, ogni Consiglio di classe potrà deliberare eventuali provvedimenti volti ad arginare il fenomeno. Tali provvedimenti potranno essere presi anche dal solo Coordinatore o dal Vicecoordinatore.

5. Ritardi. Per l’ingresso nella prima ora di lezione eccezionalmente è tollerato un ritardo massimo rispetto all’ora di inizio fino a 15 minuti. Entro il termine specificato il docente della prima ora ammette lo studente in classe, annotando il ritardo sul Registro di classe.

Chi arriva a scuola oltre il massimo ritardo stabilito per la prima ora non potrà accedere in aula, ma dovrà attendere presso l’atrio della scuola fino all’inizio dell’ora successiva (2^a ora). In generale, per l’ingresso in aula nelle ore successive alla prima, vale quanto segue: si potrà entrare in aula solo all’inizio di un’ora di lezione; lo studente che arriva a scuola dopo l’inizio dell’ora (con un margine di ritardo di 10 minuti) dovrà attendere nell’atrio della scuola l’inizio dell’ora successiva. In ogni caso il docente annota il ritardo e l’ora di ingresso sul registro di classe. Per gli studenti maggiorenni l’ingresso in ritardo è consentito, sempre alle condizioni specificate, solo fino all’inizio della 3^a ora di lezione.

Durante il periodo di attesa presso l’atrio della scuola la vigilanza degli studenti avverrà a cura del personale ausiliario incaricato; gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto che non provochi disturbo alle attività didattiche in corso, e non potranno recarsi presso altri ambienti della scuola. Eventuali comportamenti scorretti saranno segnalati alla Dirigenza che potrà assumere opportuni provvedimenti disciplinari.

Il ritardo deve essere sempre giustificato sul libretto delle giustificazioni, entro e non oltre il giorno successivo al ritardo stesso, altrimenti sarà considerato ingiustificato e come tale annotato sul registro dal docente della prima ora del giorno successivo.

6. Assenze e ritardi ripetuti. Un numero di ritardi superiore a 5 (in un mese) verrà annotato sul Registro di classe e comunicato alle famiglie degli interessati a cura del Coordinatore della classe. Comportamenti assenteistici o di ripetuta negligenza sono passibili di sanzione disciplinare come disposto nell’articolo 18 di questo regolamento.

7. Uscite anticipate. Nessun alunno può anticipare l'uscita dalla scuola se non in casi eccezionali, e comunque, di norma, non prima della fine della 3^a ora di lezione. I permessi sono accordati dal docente in servizio in classe.

- Per lo studente minorenni: solo se accompagnato da un genitore (o in alternativa con fax della carta di identità del genitore e dichiarazione di assunzione di responsabilità).
- Per lo studente maggiorenne: solo in seguito a validi e documentati motivi (non è consentita l'autocertificazione) che saranno valutati dal docente in servizio nell'ora interessata all'uscita; in caso di uscita senza autorizzazione, il docente annoterà sul registro di classe l'uscita come ingiustificata.

Nel caso in cui il genitore non potesse prelevare il figlio minorenni, l'uscita può essere autorizzata anche su richiesta di un parente che dimostri la sua identità con un documento di cui si allegnerà la fotocopia sul permesso di uscita (in questo caso la autorizzazione sarà rilasciata dal D.S. o dai suoi collaboratori).

Su specifica richiesta della famiglia rivolta al D.S. per particolari motivi (salute, trasporto, ...), possono essere concesse autorizzazioni relative a periodi prestabiliti, anche a carattere permanente.

Per non arrecare disturbo al regolare svolgimento delle attività didattiche è opportuno che le uscite anticipate avvengano sempre, tranne per casi eccezionali, al termine delle ore di lezione.

- 5 - Partecipazione democratica alla vita della scuola

1. Principio generale. Gli studenti hanno il diritto di esprimere liberamente il loro pensiero e di collaborare alla gestione democratica della scuola. Ciò avviene attraverso la convocazione di assemblee e l'elezione di rappresentanti in seno agli organi collegiali d'istituto e provinciali.

2. Comitato studentesco. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, costituiscono il Comitato studentesco di istituto. Il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto. Il Comitato studentesco, nella sua prima riunione, deve eleggere un presidente e un segretario che redigerà il verbale. Il comitato studentesco può riunirsi, su richiesta del presidente, di norma una volta al mese; la riunione può avere una durata massima di 2 ore. La richiesta di riunione del Comitato studentesco, firmata dal presidente del Comitato, deve essere presentata al Dirigente Scolastico con almeno 7 giorni di anticipo. La prima riunione del Comitato Studentesco viene convocata dal Dirigente Scolastico entro e non oltre 15 giorni dallo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di classe. Il verbale della riunione del Comitato studentesco viene consegnato al D.S. che ne curerà la custodia; tale verbale è pubblico e pertanto è a disposizione di chiunque lo voglia consultare.

3. Le assemblee (di classe e di istituto). Le assemblee possono essere di classe o di istituto.

- **Assemblee di classe.** Dette assemblee hanno la durata massima di due ore di lezione e possono essere effettuate di norma una volta al mese. Esse devono essere richieste con almeno 5 giorni di anticipo al Dirigente Scolastico, tramite domanda scritta, firmata dai rappresentanti di classe e recante il nulla osta degli insegnanti le cui ore di lezione vengono impegnate dall'assemblea. Al termine dell'assemblea i rappresentanti di classe redigono il verbale e lo consegnano al D.S. o al Collaboratore designato che ne curerà la custodia. Tale verbale è pubblico, pertanto è a disposizione di chiunque lo voglia consultare. Il D.S., in casi eccezionali, può concedere assemblee straordinarie di classe in aggiunta a quelle ordinarie. Esse si svolgono secondo la procedura delle assemblee ordinarie. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.
- **Assemblee di istituto.** Dette assemblee hanno la durata massima di un'intera giornata di lezione e possono essere effettuate di norma una volta al mese. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti. Esse devono essere richieste con almeno 7 giorni di anticipo al D.S., tramite domanda scritta, firmata

dalla maggioranza del Comitato studentesco oppure dal 10% degli studenti della scuola. Una volta concessa l'assemblea, gli alunni provvederanno ad avvisare le rispettive famiglie. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di istituto. L'assemblea di istituto deve nominare un presidente dell'assemblea e un segretario che redigerà il verbale. Il presidente del Comitato studentesco, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il D.S. ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. L'assemblea di istituto non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Alle assemblee di istituto, in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto. Il D.S., in casi eccezionali, può concedere assemblee straordinarie di istituto in aggiunta a quelle ordinarie. Esse si svolgono secondo la procedura di quelle ordinarie. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. Al termine dell'assemblea di istituto il segretario dell'assemblea redige il verbale, firmato dal presidente dell'assemblea, e lo consegna al D.S. o al Collaboratore designato che ne curerà la custodia. Tale verbale è pubblico, pertanto è a disposizione di chiunque lo voglia consultare. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al D.S. od un suo delegato, i docenti che lo desiderino. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

4. Presenza della componente studentesca in seno agli organi collegiali. Gli studenti delle scuole superiori hanno il diritto di essere rappresentati in seno ai Consigli di classe, Consiglio d'istituto, e compongono il Comitato studentesco e la Consulta provinciale. Per l'elezione e le funzioni di tali rappresentanze si rimanda al D.L.vo 297/94.

- 6 - Uso pomeridiano dei locali dell'istituto da parte degli studenti

1. Principio generale. Tutti gli studenti possono utilizzare in orario pomeridiano i locali dell'istituto per lo svolgimento di attività curricolari o extracurricolari.

2. Regolamentazione. L'uso dei locali in oggetto può avvenire compatibilmente con l'orario di apertura della scuola, e solo in presenza di un insegnante responsabile che ne indica la corretta utilizzazione. In casi particolari è possibile effettuare riunioni di soli studenti previa domanda scritta ed autorizzazione della Dirigenza Scolastica. In tale domanda dovrà essere specificato il nome dello studente responsabile (maggiorenne) della riunione.

- 7 - Affissione di comunicazioni e manifesti

1. Principio generale. La scuola è un luogo dove si impara ad esprimere le proprie idee liberamente, anche attraverso l'affissione di comunicati e manifesti.

2. Regolamentazione. Gli avvisi, i manifesti e gli annunci in genere possono essere affissi sulla bacheca degli studenti situata al primo piano dell'istituto; devono recare la firma di chi li affigge; non possono contenere pubblicità commerciale; devono sempre osservare il rispetto della dignità altrui. E' possibile affiggere anche piccoli annunci economici di tipo strettamente personale. Gli annunci che non rispettano tutte queste disposizioni saranno rimossi.

- 8 - Viaggi di istruzione, scambi culturali, visite aziendali

1. Principio generale. La scuola organizza viaggi d'istruzione che costituiscono un aspetto importante dell'attività didattica, un momento di verifica, di approfondimento, di collegamento col mondo del lavoro, di crescita e di socializzazione. Sono equiparati ai viaggi di istruzione le visite ai musei, alle mostre, alle aziende e la partecipazione a qualsiasi manifestazione culturale.

2. Regolamentazione. Per l'ideazione e l'organizzazione dei viaggi di istruzione si fa riferimento alle circolari ministeriali sull'argomento e alle norme deliberate dal Consiglio di Istituto.

- 9 - Attività di educazione fisica

1. Principio generale. La pratica sportiva è condizione importante per la salute e la crescita armoniosa, fisica e sociale, di ciascun individuo. Essa pertanto è promossa in tutti i suoi aspetti e considerata attività essenziale all'interno dell'ordinamento scolastico italiano.

2. Raggiungimento del luogo di svolgimento della lezione. Gli studenti devono raggiungere il luogo della lezione (palestra o gli altri spazi adibiti allo scopo) in maniera composta e silenziosa, e nel più breve tempo possibile.

3. Abbigliamento sportivo. Durante le ore di educazione fisica gli studenti sono tenuti ad indossare un'adeguata tenuta ginnica; particolare attenzione dovranno prestare alle scarpette che devono essere destinate ad un uso esclusivamente interno alla palestra.

4. Svolgimento della lezione. L'attività di educazione fisica è promossa e guidata dall'insegnante che curerà sempre che essa avvenga nella più completa sicurezza. Nel caso, comunque, si verificassero incidenti di qualsiasi tipo lo studente avvisa immediatamente l'insegnante che provvederà al pronto intervento.

5. Esoneri dall'attività pratica. Gli studenti impossibilitati a svolgere l'attività pratica di educazione fisica avvisano l'insegnante che provvederà ad indicare le modalità con cui può essere ottenuto un esonero dalla suddetta attività. L'esonero va sempre concesso dal D.S..

- 10 - Uso dei distributori automatici di merendine e del bar

1. Principio generale. I distributori e il bar in oggetto sono una risorsa della scuola a disposizione di tutti i componenti la comunità scolastica; pertanto verranno utilizzati in maniera corretta e in modo da non disturbare lo svolgimento dell'attività didattica.

2. Regolamentazione dei distributori. I distributori possono essere utilizzati dagli alunni di norma durante l'intervallo; solo in particolari e giustificate occasioni il loro uso può essere concesso al di fuori di tale periodo. Si raccomanda di consumare sul posto quanto prelevato e di depositare i materiali di scarto negli appositi contenitori. E' assolutamente vietato manomettere o comunque utilizzare in maniera impropria gli apparecchi al fine di conservarne la funzionalità e la sicurezza di utilizzo..

3. Regolamentazione del bar e del consumo di cibi o bevande. Il bar interno è aperto dalle ore 08:00 alle ore 13:00. L'accesso al locale da parte degli studenti è consentito liberamente prima dell'inizio delle lezioni e durante la pausa didattica. Per facilitare l'acquisto delle consumazioni senza recare disagi all'attività didattica, l'insegnante può consentire agli alunni di recarsi al bar anche durante la lezione, nei casi di particolare necessità ed urgenza. Si raccomanda, in ogni caso, una breve permanenza nel locale allo scopo di consentirne a tutti un agevole accesso. E' vietato sostare all'interno del bar oltre il tempo necessario alla consumazione. E' consentito consumare cibi o bevande nelle aule solo durante la pausa didattica. E' vietato consumare cibi o bevande nei laboratori

e nella biblioteca (anche durante la pausa didattica). Ulteriori indicazioni normative potranno essere fornite in momenti successivi.

- 11 - Servizi di segreteria

1. Principio generale. I servizi di segreteria della scuola sono a disposizione di tutti gli studenti dell'istituto.

2. Regolamentazione. Al fine di evitare interruzioni dell'attività didattica, gli studenti possono recarsi presso gli uffici di segreteria soltanto durante l'intervallo, a meno che non si determini una situazione di assoluta necessità.

- 12 - Uso dei laboratori e della biblioteca multimediale

1. Principio generale. Tutti gli studenti possono utilizzare, per scopi didattici, le aule attrezzate dell'Istituto (laboratori, biblioteca multimediale).

2. Uso dei laboratori. L'uso dei laboratori, necessario per un proficuo apprendimento delle materie tecnico-scientifiche, comporta determinate norme di comportamento, dovute alla particolarità del luogo. Si stabilisce quanto segue:

- l'accesso ai laboratori è consentito agli studenti soltanto in presenza degli insegnanti addetti;
- gli studenti devono osservare con il massimo scrupolo le indicazioni degli insegnanti riguardo sia al corretto utilizzo delle apparecchiature sia alle norme di sicurezza da adottare.

Ulteriori specifiche disposizioni possono essere affisse all'interno di ciascun laboratorio a cura del Direttore dello stesso.

3. Uso della biblioteca multimediale. La biblioteca è una risorsa dell'istituto a disposizione di tutta la comunità scolastica. L'accesso alla biblioteca viene regolato su prenotazione da effettuare presso i collaboratori del D.S. Le regole relative all'uso della biblioteca multimediale sono affisse all'interno della stessa.

- 13 - Laboratorio "Studenti"

1. Si tratta di un ambiente laboratoriale con accesso alla rete Internet che può essere utilizzato dagli studenti per attività di ricerca/studio autonomo concordate con i docenti. Per accedere a tale ambiente gli studenti devono essere autorizzati dal docente dell'ora di lezione interessata. La vigilanza degli studenti è affidata al personale ATA. L'ambiente potrà essere utilizzato dai docenti per colloqui riservati con gli studenti e/o con le loro famiglie, o per attività specifiche autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. Per l'utilizzo del laboratorio valgono le norme generali stabilite per gli altri laboratori; ulteriori norme di utilizzo potranno essere stabilite dal Direttore del Laboratorio.

- 14 - Promozione della salute

1. Principio generale. La salute è una condizione di armonico equilibrio fisico e psichico dell'individuo, dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale; e non consiste soltanto in un'assenza di malattia. La scuola garantisce al suo interno condizioni standard di sicurezza, igiene, accoglienza.

2. Droghe e fumo. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle leggi dello Stato che vietano l'assunzione di sostanze stupefacenti e, all'interno dei locali pubblici, la pratica del fumo di tabacco. Si ricorda che tale divieto è stato istituito allo scopo di favorire la salute fisica e psichica di tutti

i cittadini. Si confida nella collaborazione di tutte le componenti della scuola affinché questa norma, ispirata al rispetto delle persone, sia ottemperata da tutti, in ogni locale della scuola e in ogni situazione.

3. Sorveglianza in merito al divieto di fumo e applicazione delle sanzioni. Il Dirigente Scolastico nomina un docente e un ATA con il compito di sorvegliare l'osservanza del divieto di fumo. Tali persone, in qualità di pubblici ufficiali, rilevata l'infrazione, provvederanno a stendere circostanziato verbale a seguito del quale verranno applicate le sanzioni amministrative previste per legge.

- 15 - Disposizioni in merito alla sicurezza

1. Principio generale. Il Dirigente Scolastico nomina un docente responsabile della sicurezza che provvederà a pubblicare le norme relative.

- 16 - Uso del piazzale e delle zone circostanti l'istituto

1. Principio generale. Tutti gli spazi di uso comune della scuola devono essere utilizzati con senso di responsabilità, nel rispetto delle esigenze altrui e nella tutela dell'ambiente.

2. Parcheggio auto e moto, circolazione nel piazzale. Le auto e le moto devono essere parcheggiate nel piazzale della scuola rispettando l'apposita segnaletica, così come la circolazione all'interno dello stesso deve essere cauta e seguire i segnali convenuti: il tutto al fine di consentire un più ordinato e soprattutto sicuro utilizzo degli spazi esterni comuni.

3. Decoro delle zone esterne alla scuola. Al fine di assicurare decoro e igiene a tutti gli spazi scolastici e garantire la sicurezza degli studenti e di tutti coloro che vi transitano, è vietato gettare carte o qualsiasi altro oggetto dalle finestre, nonché depositare materiale improprio nelle zone circostanti l'istituto.

L'allegato n. 4 a cura dei docenti responsabili della sicurezza, regola la gestione degli spazi esterni della scuola e del parcheggio.

- 17 - Disciplina

1. Principio generale. La comunità scolastica si dà norme che assicurino il rispetto dei diritti delle singole persone. L'inosservanza di dette norme, ovviamente, prevede una sanzione. Questo principio, che ha regolato da sempre la vita degli uomini civili, va applicato anche alla comunità scolastica.

2. Mancanze disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

I comportamenti che configurano le mancanze disciplinari, ai sensi del DPR 249/98, sono:

1. Mancato svolgimento dei compiti assegnati o dell'obbligo di portare i materiali scolastici, senza giustificato motivo.
2. Disturbo delle lezioni.
3. Permanenza superiore ai 10 minuti in caso di permesso di uscita accordato.
4. Rientro in ritardo dopo la pausa didattica.
5. Allontanamento dall'aula durante il cambio di lezione.
6. Allontanamento dall'aula senza autorizzazione del docente.

7. Ingressi in ritardo o uscite ingiustificati. Dopo 5 ingressi in ritardo, e a ciascuna uscita ingiustificata, il coordinatore scrive un nota sul registro di classe e convoca le famiglie.
8. Assenze ingiustificate.
9. Assenze collettive ed arbitrarie dalle lezioni.
10. Mancato rispetto della pulizia dell'aula e dei locali scolastici compresi i bagni e gli ambienti esterni.
11. Uso di cellulare in classe ed a scuola.
12. Violazione del divieto di fumo.
13. Mancato rispetto del regolamento dei laboratori (affisso nei laboratori) o utilizzo improprio degli arredi, suppellettili o attrezzature della scuola e distributori automatici.
14. Allontanamento dalla scuola senza permesso.
15. Comportamento di disturbo continuativo tale da impedire lo svolgimento della lezione nonostante i richiami del docente.
16. Mancato rispetto della segnaletica e dei dispositivi di sicurezza (DL.vo 81/08 e s.m.i.).
17. Mancanza di rispetto ed educazione verso tutto il personale scolastico.
18. Comportamento aggressivo o offensivo verso i compagni e / o il personale scolastico.
19. Uso di turpiloquio, bestemmie, offese personali lesive della dignità della persone.
20. Uso di minacce, intimidazioni o vessazioni nei confronti di altri alunni.
21. Danni ed atti vandalici alle attrezzature, all'arredo, alle strutture scolastiche, ai dispositivi di sicurezza compreso la manomissione dei registri di classe.
22. Furti, violenza, aggressione fisica contro le persone.
23. Uso e/o spaccio di stupefacenti.

3. Sanzioni disciplinari

I criteri che ispirano il tipo e l'entità delle sanzioni sono:

- L'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e l'imprudenza;
- La rilevanza dei doveri violati;
- Il grado del danno o del pericolo causato;
- La sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo al comportamento e ai precedenti disciplinari dello studente;
- Il concorso nella mancanza disciplinare di più studenti in accordo tra di loro;
- Le sanzioni sono temporanee ed ispirate al principio della riparazione del danno.

TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Mancanza disciplinare	Punizione	Organo competente
Mancanze di cui ai punti 1-5	Richiamo del docente Comunicazione alla famiglia Nota disciplinare del docente	Docenti CdC Coordinatore di Classe
Reiterate mancanze di cui ai punti 1-5 Mancanze di cui ai punti 6-9	Nota disciplinare del docente Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	Docente Dirigente Scolastico
Reiterate mancanze di cui ai punti 6-9 Mancanze di cui ai punti 10- 12	Sospensione fino a 5 giorni .	Consiglio di classe
Reiterate mancanze di cui ai punti 10-12 Mancanze di cui ai punti 13-15	Sospensione fino a 7 giorni. Comunicazione Servizi Sociali	Consiglio di classe
Reiterate mancanze di cui ai punti 13-15 Mancanze di cui ai punti 16-17	Sospensione fino a 10 giorni . Comunicazione Servizi Sociali	Consiglio di classe
Reiterate mancanze di cui ai punti precedenti. Mancanze di cui ai punti 18-23.	Sospensione fino a 15 giorni . Comunicazione Servizi Sociali Richiesta Intervento Servizi sociali	Consiglio di classe
Mancanze reiterate di cui ai punti 18-23 o mancanze che configurino reati di particolare gravità perseguibili d'ufficio o che rappresentino un pericolo per l'incolumità delle persone e/o per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale	<ul style="list-style-type: none"> - Denuncia forze dell'ordine - Allontanamento immediato e cautelativo dalla comunità scolastica . - Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza. Allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 	Dirigente Scolastico Consiglio di Istituto Autorità giudiziaria

Note generali

- I comportamenti che violano le norme del codice penale vanno denunciati all'autorità giudiziaria e ne vengono informati le famiglie e il consiglio di classe.
- L'alunno che è incorso in più sanzioni disciplinari può, a parere del consiglio di classe, essere escluso dalla partecipazione alle visite e ai viaggi di istruzione. Durante il periodo previsto per le visite o le attività, lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.
- Di ogni sanzione viene data comunicazione scritta alla famiglia a cura del coordinatore di classe.

- Durante l'anno scolastico viene data comunicazione alla famiglia su eventuali comportamenti non conformi alle norme previste dal presente Regolamento.

Allo studente deve essere data la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità, mediante istanza all'organo sanzionatore, quali:

- pulizia dei locali scolastici (aule, laboratori) e dei luoghi esterni alla scuola.
- permanenza a scuola oltre l'orario per assolvere ai propri doveri.
- attività di volontariato o altre attività concordate con il coordinatore di classe.
- servizi socialmente utili alla comunità.

4. Procedimento per il diritto alla difesa

Ai sensi dell'art. 5 DPR 249/98 contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni all'organo di garanzia interno alla scuola. Inoltre:

1. Il Consiglio di classe delibera la sospensione solo dopo aver preventivamente sentito a propria discolpa lo studente interessato ed aver convocato i genitori.
2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti maggiorenni o dei genitori dei minori entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore.
3. Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia lo studente o il genitore dei minorenni può ricorrere al dirigente dell'amministrazione scolastica periferica (CSA) che decide in via definitiva sui reclami
4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, compresi quelli di qualifica, sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

5. Organo di garanzia

1. L'Organo di garanzia è così costituito:

- Il Dirigente Scolastico (che presiede);
- n. 1 docente (nominato dal Consiglio di Istituto);
- n. 1 genitore eletto dai genitori contestualmente alla elezione degli organi collegiali;
- n. 1 studente eletto nella prima riunione del Comitato Studentesco.

- 18 - Durata, pubblicità, modifiche, esatta interpretazione del presente Regolamento

1. Durata. Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio di Istituto, ha la durata di un anno scolastico e si rinnova automaticamente per il successivo anno scolastico in assenza di proposte di modifica; esso costituisce parte integrante del POF (Piano dell'Offerta Formativa).

2. Modifiche. I diversi Organi Collegiali della scuola possono, in qualunque momento, proporre modifiche e/o integrazioni alle norme del presente Regolamento; esse dovranno essere approvate dal Consiglio d'Istituto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri; in tal caso diventeranno immediatamente operanti.

3. Pubblicità. Copia del presente Regolamento deve essere consegnata alle famiglie degli allievi neo-iscritti, ad ogni classe ad inizio anno, ai rappresentanti dei genitori e degli allievi del Consiglio di Istituto. Copia del presente Regolamento sarà, inoltre, affissa nell'apposita bacheca d'istituto e

pubblicata sul sito Web della scuola. Ciascun Coordinatore di classe dedicherà almeno due ore, anche non consecutive, del suo orario di lezione all'illustrazione alla classe del presente Regolamento.

4. *Esatta interpretazione.* L'esatta interpretazione del presente Regolamento è affidata al Consiglio di Istituto, che si pronuncerà con la maggioranza assoluta.

--- ALLEGATO N. 1 ---

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1998, n. 175)

integrato dal **Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235**

(in GU 18 dicembre 2007, n. 293)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Emana il seguente regolamento:

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Art. 1. Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro auto-

nomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2. Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle as-

sociazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3. Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 Disciplina¹

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

¹ *Articolo sostituito dall'art. 1. D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24/6/98, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.*

Art. 5 Impugnazioni²

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

² *Articolo sostituito dall'art. 2. D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24/6/98, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.*

Art. 5-bis Patto educativo di corresponsabilità³

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

³ *Articolo introdotto dall'art. 1. D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24/6/98, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.*

--- ALLEGATO N. 2 ---

SCHEMA DI VALUTAZIONE

La scheda costituisce parte integrante del "Regolamento di Istituto (Allegato n. 2)

LIVELLI	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>V</i>	<i>VI</i>
CONOSCENZE	Nulle o quasi nulle.	Lacunose ed imprecise.	Confuse e parziali.	Essenziali e corrette.	Corrette e complete.	Corrette, complete ed approfondite.
ABILITA'	<p>Non sa applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi.</p> <p>Non è in grado di effettuare analisi e sintesi delle conoscenze.</p> <p>Comunica in modo scorretto e improprio.</p>	<p>Non sa quasi mai applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi.</p> <p>Effettua analisi lacunose.</p> <p>Ha difficoltà a cogliere i nessi logici.</p> <p>Comunica in modo inadeguato.</p>	<p>Mostra difficoltà ad applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi.</p> <p>Effettua analisi e sintesi solo parziali e imprecise.</p> <p>Comunica in modo non sempre adeguato.</p>	<p>Sa applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi solo se assistito.</p> <p>Individua i principali nessi logici.</p> <p>Incontra qualche difficoltà nelle operazioni di analisi e sintesi.</p> <p>Comunica in modo semplice, ma adeguato.</p>	<p>Sa generalmente applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi.</p> <p>Compie analisi e sintesi corrette.</p> <p>Individua collegamenti.</p> <p>Comunica in modo efficace.</p>	<p>Sa applicare le conoscenze in modo autonomo per portare a termine compiti e risolvere problemi.</p> <p>Compie analisi e sintesi corrette.</p> <p>Stabilisce relazioni autonome.</p> <p>Comunica in modo efficace ed articolato.</p>
GIUDIZIO SINTETICO	SCARSO	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	MEDIOCRE	SUFFICIENTE	DISCRETO	OTTIMO
BUONO					ECCELLENTE	
VOTO CORRISPOND.	3	4	5	6	7 - 8	9 - 10

La corrispondenza specificata tra voti e livelli costituisce elemento fondamentale di riferimento per la attribuzione del voto. Il voto attribuito terrà comunque conto, oltre che dei livelli acquisiti nelle conoscenze e abilità e della loro eventuale interpolazione, anche dei seguenti aspetti:

- a. l'impegno profuso dall'alunno;
- b. la partecipazione al dialogo educativo;
- c. l'interesse mostrato per la disciplina;
- d. gli eventuali progressi registrati rispetto al livello di partenza;
- e. capacità ed attitudini.

--- ALLEGATO N. 3 ---

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)

La scuola è il luogo privilegiato e fondamentale di istruzione, educazione e formazione dei giovani, deve essere una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienze sociali, di crescita individuale e collettiva. Fonda il suo progetto e la sua azione educativa sul rispetto reciproco fra tutte le componenti, nella piena consapevolezza che sotto il profilo della responsabilità per ogni individuo diritti e doveri hanno pari importanza e valore.

Rispettosa dell'identità e delle inclinazioni personali di ciascun allievo, conta sulla fattiva e costante collaborazione delle famiglie per realizzare il suo progetto educativo.

Si impegna ad offrire un ambiente idoneo alla crescita e alla partecipazione attiva e responsabile.

Il patto educativo di corresponsabilità non si stabilisce soltanto tra il docente e l'allievo, ma coinvolge l'intero consiglio di classe e riguarda, quindi, anche i genitori.

Il docente si impegna a:

- esprimere la propria offerta formativa coerentemente con le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa.;
- motivare il proprio intervento didattico;
- esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione.

La famiglia si impegna a:

- partecipare con regolarità agli incontri previsti.;
- conoscere l'offerta formativa;
- esprimere pareri e proposte;
- collaborare alle attività e alla realizzazione, in generale, del progetto educativo.
- controllare che l'alunno partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi l'esecuzione dei compiti;
- controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l'alunno rispetti le **regole** della scuola (rispetto delle cose proprie e altrui, dell'ambiente scolastico, divieto di cellulare, ecc...).

L'allievo deve conoscere:

- gli obiettivi didattici ed educativi del suo curriculum;
- gli strumenti per raggiungerli;
- le fasi del suo curriculum.

L'allievo si impegna a:

- frequentare le lezioni, partecipare al lavoro in classe, ascoltare, dialogare, segnalare difficoltà;
- partecipare attivamente al lavoro individuale e di gruppo; formulare proposte;
- adottare strumenti adeguati al lavoro e saperne disporre;
- rispettare i regolamenti interni di Istituto e in particolare gli orari, gli impegni, le scadenze, gli altri, le strutture e gli arredi.

Si ricorda che ai fini della validità dell'anno scolastico l'alunno deve frequentare almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (DPR 22/06/2009 n. 122).

Lanciano

Il Dirigente Scolastico

Il Genitore/Affidatario

Lo Studente

.....

.....

.....

--- ALLEGATO N. 4 ---

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E DEL PARCHEGGIO

Sede “Da Vinci”

Ingresso

Gli allievi e i docenti potranno accedere all'interno della scuola a partire da 15 minuti prima dell'inizio delle lezioni. I docenti e gli allievi devono entrare dai cancelli appositamente loro riservati: per l'accesso a piedi si deve usare l'accesso pedonale dell'ingresso principale e quello carrabile lato Pietrosa percorrendo marciapiedi e viabilità eventualmente riservati.

Per l'ingresso con auto e moto usare gli ingressi carrabili.

E' vietato agli allievi l'accesso a piedi dal cancello carrabile lato ingresso principale.

E' proibito scavalcare i cancelli o la recinzione dell'istituto per entrare od uscire dalla scuola.

Il cancello carrabile lato Pietrosa, verrà chiuso 5' dopo il suono dell'ultima campana della prima ora e verrà riaperto alla fine delle lezioni. Gli allievi che giungano a scuola in ritardo, potranno entrare usando esclusivamente l'ingresso pedonale zona ingresso principale.

Uscita

L'uscita dalla scuola avverrà alla fine delle lezioni dalla porta pedonale principale e dal cancello carrabile lato Pietrosa. Le auto e le moto potranno lasciare il parcheggio dopo 3 ' dal suono dell'ultima campana e dando la precedenza ai pedoni.

Cinque minuti prima e dopo il suono dell'ultima campanella e durante l'uscita degli alunni è inibito l'ingresso a scuola di auto e moto.

L'uscita con auto e moto nelle ore intermedie avverrà dal cancello carrabile zona ingresso principale.

Parcheggio dei mezzi di trasporto

Auto e motocicli devono essere parcheggiati ordinatamente nei rispettivi spazi e disposti in modo tale da non ostacolare il regolare movimento dei mezzi e delle persone. Vicino l'ingresso principale dell'edificio scolastico saranno lasciati liberi n. 2 parcheggi per gli ospiti e per il carico e scarico materiali. L'ingresso principale dell'edificio scolastico, per questioni di sicurezza, come segnalato, deve essere lasciato libero. L'afflusso agli spazi di parcheggio interni e il deflusso da essi con auto e motocicli devono avvenire sempre a velocità ridotta per salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose.

Sede “De Giorgio”

Gli spazi esterni di pertinenza della scuola presso la sede “De Giorgio” in via Barrella, sono regolamentati come di seguito specificato.

- Gli allievi e i docenti potranno accedere all’area utilizzando i cancelli appositamente riservati.
- Per l’ingresso con auto e moto usare l’ingresso carrabile.
- Gli allievi accedono all’edificio esclusivamente attraverso l’ingresso principale.
- L’uscita dalla scuola alla fine delle lezioni avverrà dall’ingresso principale, ma può avvenire anche attraverso quelle laterali e/o al piano.
- Le auto e le moto lasciano la postazione di sosta dando sempre precedenza ai pedoni.
- La sosta delle vetture, moto, motorini e bici è consentita ordinatamente lungo il perimetro della scuola, oltre il marciapiede e disponendosi in modo da non ostacolare il regolare movimento dei mezzi e delle persone.
- Dovranno essere lasciati liberi gli spazi antistanti le rampe sia carrabili che pedonali e le gradinate.
- Nello spazio antistante l’ingresso principale la sosta è consentita negli spazi ai lati delle gradinate, il retrostante spazio va lasciato libero per mezzi di soccorso, di espurgo, mezzi socio-sanitari, il carico e scarico dei materiali.
- Chi parcheggia nel garage interrato deve assicurarsi che la saracinesca si chiuda dopo l’ingresso o l’uscita per evitare l’accesso ad estranei.
- Gli alunni non possono parcheggiare nel garage interrato.
- La movimentazione di auto, moto, motorini, deve avvenire sempre a velocità ridotta e con la massima attenzione per salvaguardare l’incolumità delle persone e delle cose.